



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DEDUCIBILITÀ PARZIALE IRAP DA IRES E IRPEF

Con la C.M. n.16/E dello scorso 14 aprile, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire gli attesi chiarimenti in relazione alla parziale deducibilità dell'Irap dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo. I chiarimenti risultano necessari per:

- individuare concretamente i criteri e le modalità di calcolo della quota di Irap deducibile con riferimento al periodo d'imposta 2008;
- per gli anni pregressi (in genere dal 2004 al 2007), con riferimento ai quali è necessario, per ottenere il rimborso, presentare una apposita istanza, esclusivamente in via telematica attraverso un modello di imminente approvazione.

Deducibilità Irap a regime

A partire dal 2008, l'importo deducibile dall'Irpef e dall'Ires è pari al 10% dell'Irap versata nel periodo stesso (in generale risulta rilevante quanto versato a titolo di saldo 2007 e prima e seconda rata d'acconto 2008).

Tuttavia, dopo aver osservato tale criterio di **base** come indicato espressamente dalla norma contenuta nell'art.6 del D.L. n.185/08, occorre . come precisato dalla citata C.M. n.16 . verificare che l'ammontare versato a titolo di acconti 2008 sia **capiente** rispetto all'imposta dovuta per il periodo di riferimento stesso (il 2008) così come evidenziata a conto economico e successivamente calcolata nella dichiarazione Irap.

Si introduce, quindi, un criterio che potrebbe essere definito di **cassa/competenza**.

ESEMPIO

Proviamo con un esempio a chiarire tale concetto.

- ▶ Saldo Irap 2007 versato in data 16.06.08 pari ad " 2.000;
- ▶ acconti Irap 2008 versati il 16.06.08 e il 30.11.08 pari complessivamente a " 6.000;
- ▶ Irap **dovuta** per il 2008 pari ad " 5.000.

In questo caso, la determinazione della base di riferimento su cui calcolare il 10% di deduzione deve avvenire secondo le seguenti regole:

Verificare quanto pagato nel 2008 a titolo di Irap



2.000 (saldo 2007) + 6.000 (acconti 2008) =
" 8.000 importo versato a titolo di Irap nel 2008


Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



N.B. Si ricorda che, come ribadito dalla circolare 16, per poter fruire della deduzione è necessario verificare distintamente per il 2007 e per il 2008 la consistenza (per le imprese, seguendo il criterio di competenza) di:

- ▶ interessi passivi, al netto di quelli attivi;
- ▶ spese per il personale dipendente, al netto delle deduzioni Irap relative.

Deducibilità Irap anni pregressi (istanza di rimborso)

Come già ricordato in precedenza è possibile, con istanza telematica di imminente approvazione, richiedere anche il rimborso (per il periodo 2004-2007) delle imposte (Ires o Irpef) pagate in eccesso a seguito della intervenuta deducibilità ~~100%~~+parziale dell'Irap in sede di determinazione delle imposte sul reddito.

I criteri per determinare l'importo deducibile ai fini del rimborso - che verrà erogato nei limiti delle risorse disponibili (il suo incasso, quindi, non è automatico) - sono i medesimi di quelli osservati per il calcolo a regime.

Si osserva . a proposito del rimborso . che a fronte di conteggi e verifiche estremamente complesse (soprattutto nelle società di persone o nelle srl trasparenti nelle quali il conteggio Irap deve essere effettuato dalla società mentre il risparmio Irpef deve essere ricavato dal ricalcolo della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni singolo socio, per ciascuna annualità oggetto del rimborso), il risultato in termini di importi da richiedere in restituzione appare in molti casi veramente esiguo. Senza poi considerare, l'eventuale presenza di periodi di imposta in ~~perdita~~+ (nei quali la deduzione parziale dell'Irap ha come effetto non un immediato risparmio di imposta bensì una riduzione della perdita riportata negli anni successivi).

Nel caso foste interessati a valutare la presentazione dell'istanza, si prega di contattare lo Studio per le valutazioni del caso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016